



***Presidenza del Consiglio dei Ministri***

**DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA**

**U.P.P.A.**

Servizio programmazione assunzioni e reclutamento

**Prot. n. DFP - 0009253 - 21/02/2008-1.2.3.4**

**Parere Uppa n. 16/2008**

**All'Istituto Zooprofilattico Sperimentale  
Dell'Umbria e delle Marche  
Ufficio Personale  
Via G. Salvemini, 1  
06126 PERUGIA**

**OGGETTO:** Stabilizzazione personale ai sensi del comma 566 della L. 27 dicembre 2006 n. 296 e interpretazione dell'art. 2, comma 375, della L. 24 dicembre 2007, n. 244.

Si fa riferimento alla nota prot. n. 0001952 del 07/02/2008, con la quale codesta amministrazione chiede chiarimenti in ordine all'applicazione delle disposizioni di cui all'oggetto concernenti procedure per la stabilizzazione del personale.

Nella nota richiamata l'Ente dichiara di aver avviato con provvedimento n. 118 del 6 settembre 2007, la procedura di stabilizzazione ai sensi dell'articolo 1, comma 519, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296.

La stessa amministrazione è anche destinataria della procedura di cui all'art. 1, comma 566, della legge 296/2006 che prevede, in sede attuativa, l'emanazione di apposito decreto interministeriale a tutt'oggi non ancora adottato.

L'amministrazione è interessata a sapere se, in mancanza di tale decreto, possa ugualmente procedere all'attuazione delle procedure di stabilizzazione di cui sopra.

Inoltre l'amministrazione chiede chiarimenti in ordine alle modifiche introdotte dall'art. 2, comma 375, della legge 24 dicembre 2007 n. 244 (legge finanziaria 2008) laddove, nel comma 566, art. 1, della citata legge 296/2006, l'inciso "purché abbia superato o superi prove selettive di natura concorsuale" è stato sostituito dall'inciso "ed accertati i requisiti specifici professionali e generali di idoneità".

Ciò premesso si rappresenta che le disposizioni di cui ai commi 519 e 566 dell'art. 1 della legge 296/2006 prevedono due fattispecie di procedure di stabilizzazione diverse.

La prima è una disposizione che ha una valenza di carattere generale a cui possono ispirarsi tutte le amministrazioni pubbliche interessate alla stabilizzazione del personale precario.

La seconda, invece, detta una disciplina specifica per gli Istituti zooprofilattici sperimentali, con risorse finanziarie dedicate, per dare continuità alle attività di sorveglianza epidemiologica, prevenzione e sperimentazione rinviando ad un apposito programma annuale, adottato dal Ministero della salute di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, sentiti gli Istituti zooprofilattici sperimentali medesimi, che definisca le attività da svolgere nonché i criteri e i

parametri di distribuzione agli stessi di quota parte del predetto stanziamento. Al riguardo si ritiene che il decreto interministeriale contenente il predetto programma annuale costituisce un atto propedeutico ai fini dell'avvio della procedura di stabilizzazione di cui al comma 566, a valere sulle risorse finanziarie ivi stanziare, salva la possibilità dell'Ente di procedere alla ricognizione del personale in possesso dei requisiti necessari per la stabilizzazione.

In assenza di indicazioni contrarie da parte della Regione e comunque nel rispetto della disciplina e dei vincoli finanziari previsti in materia di assunzioni a tempo indeterminato, le procedure di stabilizzazione possono essere avviate da codesto Ente, anche ai sensi dell'articolo 1, comma 519, della legge finanziaria 2007, secondo quanto chiarito dalla direttiva n. 7 del 30 aprile 2007, nei confronti del personale non dirigenziale in possesso dei requisiti previsti.

In ordine alla seconda questione, si rappresenta che, nel rispetto del principio concorsuale di cui all'art. 97 della Costituzione, il richiamato comma 566 della finanziaria 2007, così come modificato dall'articolo 2, comma 375, della legge 244/2007, l'accertamento dei requisiti specifici professionali e generali di idoneità, non possa prescindere dallo svolgimento di procedure selettive di natura concorsuale o previste da norme di legge laddove il personale sia stato assunto mediante procedure diverse. Si aggiunge, *a fortiori*, che l'art. 90, comma 3, della medesima legge 244/2007 ribadisce, sempre in materia di stabilizzazioni, il principio che *“l'accesso ai ruoli della pubblica amministrazione è comunque subordinato all'espletamento di procedure selettive di natura concorsuale o previste da norme di legge”*.

Il Direttore dell'Ufficio

Francesco Verbaro